



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

PROTOCOLLO DI KYOTO ED "EMISSION TRADING": PRINCIPALI ADEMPIMENTI E OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE

Dalmine, 14 luglio 2005

**La verifica dei dati e la convalida
della comunicazione.**

Claudia Gistri
Area Ambiente e Sicurezza
CERTIQUALITY S.R.L.

DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003

Art. 14

Prevede la comunicazione annuale all'Autorità Competente, da parte del Gestore degli impianti di cui all'All.I, delle emissioni rilasciate in conformità alle linee guida europee

Art. 15

Prevede che le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dell'art.14 siano verificate, da un soggetto indipendente, secondo i criteri definiti all' All.V.

AII.I ALLA DECISIONE 2004/156/CE del 29 gennaio 2004

7.4 VERIFICA E RILEVANZA

Gestore: fornisce al responsabile della verifica copia dell'autorizzazione, la comunicazione delle emissioni ed ogni altra informazione di interesse

Responsabile della verifica:

- **Valuta la conformità della metodologia applicata dal gestore alla metodologia di monitoraggio approvata dall'autorità competente, ai principi di monitoraggio e comunicazione delle linee guida CE.**
- **Accerta, sulla base della valutazione precedente, se i dati delle comunicazioni delle emissioni contengono omissioni, dichiarazioni inesatte o errori tali da determinare inesattezze rilevanti nelle informazioni comunicate.**

AII.I ALLA DECISIONE 2004/156/CE del 29 gennaio 2004

7.4 VERIFICA E RILEVANZA

DEFINIZIONI

Livello di certezza “la misura in cui il responsabile della verifica è convinto che nelle conclusioni della verifica sia stato dimostrato se le informazioni comunicate per un impianto nel suo complesso contengono o no inesattezze rilevanti

Rilevanza “ giudizio professionale del responsabile della verifica in merito al fatto che una singola omissione, dichiarazione inesatta o errore o insieme di omissioni, dichiarazioni inesatte o errori nei dati presentati nella comunicazione relativa ad un impianto siano ***tali da poter plausibilmente influenzare le decisioni*** degli utilizzatori previsti della comunicazione.

Indicativamente il responsabile della verifica classifica come ***rilevante un'inesattezza riguardante il totale delle emissioni se essa dà luogo ad omissioni, dichiarazioni inesatte o errori complessivamente superiori al 5% nel dato relativo alle emissioni totali***

AII.I ALLA DECISIONE 2004/156/CE del 29 gennaio 2004

7.4 VERIFICA E RILEVANZA

PROCESSO DI VERIFICA

Aspetti salienti

- **Comprensione di tutte le attività dell'impianto, delle fonti di emissione, apparecchi di misura, origine ed applicazione fattori di emissione ed ossidazione/conversione e l'ambiente in cui opera l'impianto**
- **Comprensione del sistema di gestione dati ed organizzazione del gestore per il monitoraggio e la comunicazione**
- **Analisi e controllo dei dati contenuti nel sistema di gestione dati**

AII.I ALLA DECISIONE 2004/156/CE del 29 gennaio 2004

7.4 VERIFICA E RILEVANZA

PROCESSO DI VERIFICA

- **Definizione di un livello accettabile di rilevanza in relazione alla natura e complessità delle attività e fonti dell'impianto**
- **Analisi dei rischi legati a dati che potrebbero determinare inesattezze rilevanti nelle comunicazioni delle emissioni**
- **Preparazione di un piano di verifica adeguato che tenga conto dell'analisi dei rischi, estensione e complessità di attività e fonti con definizione dei metodi di campionamento da utilizzare**

AII.I ALLA DECISIONE 2004/156/CE del 29 gennaio 2004

7.4 VERIFICA E RILEVANZA

PROCESSO DI VERIFICA

- **Attuazione del piano di verifica con raccolta dati ed elementi oggettivi su cui basare le conclusioni**
- **Controllo che l'applicazione della metodologia di monitoraggio dell'autorizzazione assicuri un livello di accuratezza conforme ai livelli definiti**
- **Richiesta di eventuali dati mancanti o di sezioni non indagate nell'audit**
- **Spiegazione delle variazioni nei dati**
- **Revisione di calcoli**

AII.I ALLA DECISIONE 2004/156/CE del 29 gennaio 2004

7.4 VERIFICA E RILEVANZA

INESATTEZZE NEI DATI COMUNICATI

Accertare l'eventuale presenza valutando:

- **Applicazione dei processi di assicurazione e controllo qualità (7.1, 7.2 e 7.3)**
- **Esistenza di elementi oggettivi a supporto della determinazione delle incertezze**

AII.I ALLA DECISIONE 2004/156/CE del 29 gennaio 2004

7.4 VERIFICA E RILEVANZA

RILEVANZA

Da valutare per ogni singola inesattezza e per l'insieme delle inesattezze non rettificate tenendo conto di ogni omissione, dichiarazione inesatta o errore tale da poter dar luogo ad una inesattezza

Il livello di certezza è commisurato alla soglia di rilevanza stabilita per l'impianto

AII.I ALLA DECISIONE 2004/156/CE del 29 gennaio 2004

7.4 VERIFICA E RILEVANZA

VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Al termine del processo di verifica il responsabile della verifica esprime una valutazione sull'eventuale presenza di inesattezze rilevanti nella comunicazione delle emissioni

- La comunicazione non contiene inesattezze rilevanti e può essere trasmessa dal gestore all'autorità competente**
- La comunicazione contiene inesattezze rilevanti e non è riconosciuta conforme. Il gestore la cui comunicazione non sia riconosciuta conforme al 31 marzo di ogni anno non può cedere altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta conforme. Al gestore sono irrogate le sanzioni previste dalla Direttiva**

AII.I ALLA DECISIONE 2004/156/CE del 29 gennaio 2004

7.4 VERIFICA E RILEVANZA

VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Il valore delle emissioni totali di un impianto indicato in una comunicazione riconosciuta conforme è utilizzato dall'Autorità Competente per controllare se il gestore abbia restituito un numero di quote sufficiente per il medesimo impianto

Gli Stati Membri provvedono ad appianare eventuali divergenze di opinioni tra gestori, responsabili della verifica ed autorità competenti in conformità con la Direttiva, le linee guida e le prescrizioni dettagliate emanate dagli stati membri

ATTIVITA' DI VERIFICA

E' possibile per le Organizzazioni fare richiesta per la verifica delle proprie emissioni di gas serra, in modo da prepararsi ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni della Comunità Europea.

L'attività di verifica svolta da Certiquality può essere condotta con i seguenti obiettivi:

- Verifica di conformità della metodologia di monitoraggio aziendale ai requisiti delle linee guida europee (Decisione 2004/156/CE del 29/01/04);**
- Verifica del sistema di assicurazione qualità messo in atto per il monitoraggio delle emissioni;**
- Verifica, con validazione sperimentale, dei dati di monitoraggio rispetto alle linee guida e metodologia aziendale rilevati su un periodo di tempo di riferimento;**
- verifica dei dati di emissione annuali.**

ATTIVITA' DI VERIFICA

Le attività di verifica prevedono:

- ❑ **una fase di analisi documentale in cui saranno esaminati i seguenti documenti:**
 - **metodologia per la quantificazione delle emissioni (“protocollo Aziendale”), inclusi i fattori di emissione e le assunzioni utilizzate nei calcoli;**
 - **inventario GHG (fonti di GHG e quantitativi: es. emissioni impianti di combustione per scopi energetici, emissioni di processo;**
 - **eventuali bilanci e report precedenti;**
 - **eventuali dati derivanti da monitoraggi in continuo;**
 - **pianificazione aziendale per le attività di monitoraggio e reporting dei GHG.**

ATTIVITA' DI VERIFICA

Le attività di verifica prevedono:

- una fase **presso il sito / i siti** per verificare la completezza e la consistenza del protocollo di monitoraggio e per valutare l'applicazione delle procedure operative di controllo messe in atto per il Sistema di gestione dei GHG (procedure di assicurazione e controllo qualità) e la loro applicazione sul campo.

ATTIVITA' DI VERIFICA

Le attività di verifica prevedono:

- ❑ **una fase di **verifica dei dati** che si articola come segue:**
 - **valutazione della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio**
 - **test di accuratezza del calcolo**
 - **esame dei documenti contabili relativi ai dati GHG**
 - **verifica della completezza e correttezza delle registrazioni e dell'utilizzo dei dati e delle informazioni**
 - **verifica di eventuali attestazioni di parte terza relative ai dati utilizzati (es. certificati di taratura, analisi su materie prime e combustibili ecc.)**

ATTIVITA' DI VERIFICA

La metodologia di Certiquality utilizzata per la verifica prevede un collegamento dinamico con la normativa nazionale in fase di sviluppo per garantire un aggiornamento dei requisiti di riferimento.

Le attività di verifica dei sistemi di gestione dei dati per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni GHG possono essere svolte contestualmente agli audit effettuati verso le norme di sistema di gestione aziendale (ISO 9001, ISO 14001, EMAS), sfruttandone così le sinergie.

...Quale percorso per le Aziende?

*E' necessario che le Aziende si attivino subito, ed è utile ricorrere a misure preventive, quali una **PRE-VALUTAZIONE** finalizzata a :*

- 1. Capire se la procedura di monitoraggio è adeguata;*
- 2. capire se viene applicata correttamente;*
- 3. conoscere in anticipo il trend delle proprie emissioni per opportune valutazioni strategiche di tipo tecnico-economico;*
- 4. agevolare e semplificare le future verifiche di parte terza delle comunicazioni, da farsi comunque obbligatoriamente entro il 31 marzo di ogni anno (2006-2008).*